

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRETTI, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, SPECIALE, COLAJANNI

Presentata il 6 marzo 1968

Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di più di un anno dall'evento sismico che distrusse interi paesi della Sicilia occidentale, si deve purtroppo constatare ancora oggi la mancata attuazione di tutte le provvidenze adottate dallo Stato con i decreti n. 12 convertito con le leggi del 18 marzo n. 182 e 240 e del decreto del 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge il 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con la legge del 29 luglio 1968, n. 858; e il perdurare della paralisi di ogni forma di attività economica. Fanno eccezione le prime misure di intervento per l'assistenza e la fornitura dei ricoveri in baracche, spesso prive dei servizi indispensabili: strade di accesso, condotte d'acqua, pubblica illuminazione, ecc.

Soltanto l'operosità e lo spirito di sacrificio delle popolazioni rurali hanno impedito l'abbandono totale delle campagne e consentito la lenta e faticosa ripresa dei lavori agricoli.

Migliaia di giovani hanno continuato ad emigrare nei paesi stranieri, pur essendoci nella loro terra lavoro per tutti e la necessità e la possibilità di ricostruire le loro stesse case.

Ma per ricostruire i paesi distrutti o comunque danneggiati dal terremoto si attendono ancora, dopo 15 mesi dall'evento sismico, i piani urbanistici comprensoriali e i piani urbanistici comunali o programmi di fabbricazione per il riassetto organico e pro-

grammato delle zone colpite e per la destinazione d'uso del territorio; così come si attendono ancora i piani zonali di sviluppo agricolo che avrebbe dovuto approntare l'ESA tenendo conto delle iniziative delle amministrazioni e degli enti che operano nella zona.

Ma se vi sono remore da attribuire agli organi periferici dello Stato e alla Regione siciliana per quanto attiene i piani urbanistici e di sviluppo agricolo non minori responsabilità ricadono sugli organi ministeriali per non avere rispettato le scadenze stabilite nelle leggi.

Infatti non sono state rispettate le scadenze fissate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 79 per quanto attiene i programmi delle opere pubbliche di propria competenza, né eseguiti finora i progetti esecutivi delle opere stesse.

Inoltre in virtù dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, la Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente alla Regione siciliana avrebbero dovuto concordare e decidere entro il 31 dicembre 1968 una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni.

Fino ad oggi però nessuna decisione in tal senso è stata adottata.

A questi problemi di fondo vanno aggiunti, non ultimi, i ritardi subiti dalla costruzione

di alloggi popolari nei centri parzialmente danneggiati e pur muniti di piano regolatore come è avvenuto per esempio nella città di Palermo a favore della quale opera l'articolo 23 del decreto n. 79 con alcuni stanziamenti, pur esistendo una situazione drammatica per migliaia di famiglie costrette a vivere in alloggi malsani e pericolanti e la necessità di dover risolvere con urgenza la posizione di circa tremila famiglie sulle quali pende la minaccia di sfratto per avere occupato « abusivamente » dopo il terremoto altrettanti alloggi popolari dell'IACP e della GESCAL, in parte già precedentemente assegnati.

Nell'attuale proposta di legge si prevede la risoluzione di questo problema con l'assegnazione degli alloggi occupati alle famiglie aventi determinati requisiti.

Per il funzionamento di questi alloggi costruiti da anni e mai consegnati per mancanza dei servizi, si propone di estendere i benefici previsti dall'articolo 23 del decreto n. 79 per gli alloggi popolari di nuova costruzione.

L'articolo 6 del presente progetto di legge tende a sbloccare, dopo sette anni, l'avvio del risanamento dei vecchi mandamenti di Palermo, ulteriormente danneggiati dal terremoto e la cui sopravvivenza costituisce un pericolo per la stessa incolumità fisica dei 120 mila abitanti. Le leggi sul risanamento risalenti al gennaio 1962 benché riconoscessero le opere di preminente interesse nazionale non hanno avuto attuazione non solo per la politica svolta dall'amministrazione comunale di Palermo, ma anche per mancanza di mezzi finanziari da parte del comune necessari per « innescare » l'operazione il cui ciclo consiste nell'espropriazione, demolizione dei vecchi fabbricati, urbanizzazione della zona da risanare e vendita delle aree di risulta. In base alla legge del 30 gennaio 1962, nn. 18

e 28, le opere possono essere eseguite dal comune direttamente o date in concessione.

Lo stesso consorzio previsto dall'amministrazione comunale si è dimostrato di difficile formazione in quanto nessun istituto di credito chiamato a parteciparvi ha dimostrato di essere disposto ad anticipare il danaro per operazioni controllate dalla pubblica amministrazione.

Pertanto per affrontare il problema si propone che la esecuzione delle opere del risanamento sia affidata alla Cassa per il Mezzogiorno per altro già chiamata nella legge del 1962 a finanziare le opere di urbanizzazione delle aree di risulta.

Da tutto quanto sopra si deduce che la situazione delle zone colpite dal terremoto è tuttora drammatica e meritevole di particolare attenzione da parte degli organi legislativi.

Il ritardo subito dalle opere di ricostruzione e dal processo di ripresa dell'economia in tutti i settori della produzione, esige non solo l'inizio e l'acceleramento dei lavori, ma anche la proroga nel tempo di alcune provvidenze a favore dei contribuenti e degli enti locali.

Sarebbe assurdo ed iniquo far ricadere sulle popolazioni e sulle amministrazioni comunali le conseguenze di ritardi attribuibili invece alla viscosità dell'organizzazione statale.

La stessa crisi del Governo regionale ha contribuito a bloccare per mesi le iniziative e gli obblighi assunti dalla Regione.

Si rende quindi indispensabile la proroga della moratoria tributaria già disposta con l'articolo 4 del decreto-legge 22 febbraio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, secondo le scadenze fissate nella presente proposta di legge, con l'estensione ad altri comuni distrutti anche parzialmente dal terremoto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge del 22 febbraio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, è sostituito dai seguenti:

« È concessa l'esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicem-

bre 1970 per i contribuenti dei comuni soggetti a trasferimento parziale o totale e per i contribuenti dei comuni i cui danni nelle costruzioni sono risultati superiori al 50 per cento delle unità immobiliari.

L'esenzione non si applica relativamente all'imposta fondiaria per i contribuenti non residenti nei comuni suddetti e che risultano proprietari di oltre 50 ettari di terreno ».

ART. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge sono esentati dal versare contributi previdenziali e assistenziali fino al 31 dicembre 1970 i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, piccoli commercianti e artigiani.

Le quote dei contributi per l'assicurazione, per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti mezzadri, coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che formano oggetto di esonero ai sensi del precedente comma, sono accreditate dall'INPS a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

ART. 3.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni e delle amministrazioni provinciali, previsti dall'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono estesi anche agli esercizi finanziari degli anni 1969 e 1970. Per gli oneri relativi si provvede mediante riduzione del capitolo di spesa del Ministero del tesoro sul fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Gli oneri relativi, pari a 2.500 milioni all'anno, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo agli esercizi 1969 e 1970.

ART. 4.

Tutte le scadenze indicate nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito ed integrato con le leggi nn. 241 e 858 del 1968, inerenti la presentazione di domande, documenti e progetti per ottenere il riconoscimento e la corresponsione di contributi a qualsiasi titolo corrisposti, sono prorogate di un anno.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad includere nei propri programmi di spesa la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le opere di raccordo dei vari servizi agli edifici, che si renderanno necessarie a seguito della costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente comma e degli altri alloggi popolari già costruiti o da costruire in base alle leggi sul risanamento della città di Palermo 30 gennaio 1962, nn. 18 e 28 ».

ART. 6.

Per l'attuazione dei piani di risanamento dei vecchi mandamenti di Palermo, di cui alle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e 28, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere la esecuzione delle opere ai sensi delle suddette leggi per la redazione dei piani esecutivi, le operazioni di espropriazione e le opere di demolizione, urbanizzazione e vendita delle aree di risulta.

ART. 7.

Gli esercizi commerciali, comprese le farmacie, siti nell'ambito dei quattro mandamenti da risanare e ulteriormente danneggiati dal terremoto, possono chiedere il trasferimento in altra parte della città di Palermo in deroga alle norme che regolano la ripartizione e dislocazione dei loro esercizi. I titolari degli esercizi commerciali che si trasferiranno potranno usufruire dei contributi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

ART. 8.

Gli alloggi popolari costruiti col contributo dello Stato, non ancora assegnati con regolare bando di concorso, ma già occupati dalle famiglie sinistrate e provenienti da quartieri da risanare o da alloggi pericolanti o malsani, saranno consegnati definitivamente agli attuali occupanti secondo una graduatoria che tenga conto delle condizioni economiche dell'intero nucleo familiare. L'assegnazione sarà fatta, per tutti gli alloggi di cui sopra, ad esclusione di quelli GESCAL, dalla commissione comunale prevista dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28.